

(Codice interno: 302443)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 881 del 13 luglio 2015

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3, comma 2.

*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

Nelle more della ridefinizione complessiva delle attività inerenti il flusso dei dati turistici da parte degli operatori che svolgono attività ricettiva, si definiscono le condizioni di operatività e le procedure per la comunicazione delle informazioni sul locale d'alloggio e sugli arrivi e presenze da parte delle strutture svolgenti attività di locazione turistica.

L'Assessore Caner Federico, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 la Regione ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" andando a normare, tra l'altro, con l'articolo 3 "Inserimento dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013" gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In particolare la legge regionale n. 45/2014 ha stabilito che tale tipologia di alloggi sono da ritenersi strutture ricettive senza la prestazione di servizi, alle quali si applicano solo le disposizioni previste dall'articolo 27 bis, non sono soggette a classificazione e i locatori sono tenuti all'assolvimento solo di taluni adempimenti di comunicazione sia in ordine alla anagrafica di tale tipologia di alloggi sia alla movimentazione turistica; lo stesso articolo prevede altresì che sono attribuiti al Comune la vigilanza, l'accertamento di eventuali violazioni e la fissazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto concerne le condizioni per lo svolgimento delle attività di locazione in raffronto alle strutture ricettive che sono classificate, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come strutture ricettive complementari e in particolare le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, necessita precisare in modo inequivocabile che le strutture ricettive di cui all'art. 27 bis non sono aperte al pubblico (articolo 2, comma 1, lettera h, della L.R. n. 11/2013), non forniscono alcun servizio agli ospiti, e assicurano esclusivamente:

- la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;
- la manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;
- la pulizia dell'alloggio e, se richiesto, la fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.

Ora, come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2 della legge regionale n. 11/2013, coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alle condizioni sopra indicate, sono tenuti a comunicare, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

- a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
- b) gli arrivi e presenze turistiche, per provenienza.

Con il presente provvedimento si ritiene quindi necessario fissare alcune iniziali procedure che diano riscontro all'imminente avvio della stagione turistica, al fine di porre gli interessati nelle condizioni di adempiere, ancorché in via sperimentale e di prima applicazione, alla comunicazione dei dati di cui all'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013

Detta fase sperimentale è connessa alla ridefinizione delle procedure informatiche, al processo di trasformazione istituzionale delle Province, attualmente in corso, nonché alle previsioni dell'articolo 2 della legge regionale n. 45/2014, per quanto riguarda i Comuni.

Con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 27 bis della L.r. n. 11/2013, si andranno a stabilire condizioni operative definitive, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute, sia rispetto al sistema informatico della Regione del Veneto, sia dal suindicato punto di vista istituzionale.

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 ed in particolare l'articolo 27 bis "locazioni turistiche";

VISTA la deliberazione n. n. 2794 del 7 ottobre 2008 "Disposizioni operative e di gestione del nuovo sistema informativo regionale turistico - SIRT";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1. di dare atto che gli alloggi in locazione per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazioni di servizi, sono strutture ricettive, non aperte al pubblico né soggette a classificazione, che assicurano esclusivamente:

- la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;
- manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;
- pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite;

2. di stabilire che, le strutture ricettive che svolgono attività di locazione turistica possono soddisfare le condizioni di comunicazione dell'attività medesima previste dall'art. 27 bis, comma 2 della Legge regionale n. 11/2013, così come modificata dalla Legge regionale n. 45/2014, mediante:

- la registrazione dei soggetti nell'anagrafica regionale delle attività turistiche per quanto concerne il periodo di locazione, il numero di camere e di posti letto;
- l'accreditamento al sistema regionale per la comunicazione in via informatica dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche per provenienza;

3. di precisare che sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al punto 2 tutti i soggetti che danno in locazione gli alloggi ai turisti e che tali obblighi possono essere assolti direttamente dal locatore ovvero tramite mandatario, come ad esempio le agenzie immobiliari o immobiliari turistiche e le associazioni di categoria;

4. di stabilire, ai fini di una semplificazione operativa e procedurale, che:

A) per i soggetti già registrati, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, come unità abitative ammobiliate non classificate (UANC) nelle procedure regionali:

1. l'attuale registrazione anagrafica come UANC è considerata come assolvimento dell'obbligo di registrazione quale locazione turistica, fino a diversa comunicazione del locatore, o suo mandatario, di cessazione dell'attività di locazione ovvero di avvenuta classificazione in una delle tipologie ricettive complementari previste dalla deliberazione n. 419/2015;
2. anche le agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, che agiscono in qualità di mandatarî dei locatori, continuano ad essere registrate con le procedure attuali;

B) per i soggetti attualmente non registrati nelle procedure regionali le comunicazioni di locazione da parte dei locatori (o loro mandatarî) vanno effettuate al Comune utilizzando il modello di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire che per l'invio della comunicazione dei dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche, per provenienza, i soggetti di cui al punto 2. nonché i loro mandatarî, sono tenuti ad accreditarsi al sistema utilizzando la procedura regionale dedicata rinvenibile nella sezione "area operatori" del portale regionale www.veneto.eu;

6. di prevedere che la login e la password generata dalla procedura di accredito di cui al punto 3. consente al locatore o suo mandatario di eseguire tutte le operazioni di segnalazione degli arrivi e presenze turistiche, per provenienza "on line", senza alcun ulteriore aggravio amministrativo;

 REGIONE DEL VENETO Giunta regionale	Allegato A alla DGR n. _____ del _____ LOCAZIONE TURISTICA L.R. 11/2013 art. 27 bis.					
allegato alla comunicazione di locazione turistica scheda dettaglio scheda n° <input style="width: 50px;" type="text"/>						
Cognome _____ Nome _____						
	Via	n. civico	int.	Periodo* apertura (A/S)	numero camere	numero posti letto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Riepilogo capacità ricettiva		n. totale alloggi <input style="width: 80px;" type="text"/>	totale camere <input style="width: 80px;" type="text"/>		totale posti letto <input style="width: 80px;" type="text"/>	
* indicare "A" oppure "S" A= annuale S = stagionale con riferimento ai periodi specificati nel prontespizio della comunicazione						
Data: _____			Firma _____			